

UNIONE NOVARESE 2000

Unione dei Comuni di Caltignaga - Fara Novarese - Briona

Deliberazione n. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA dell'UNIONE

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** del mese di **giugno** alle ore **21.15** nella sala Giunta del Comune di Caltignaga, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
1	PROLO ENNIO Presidente	X	-
2	GARONE RAFFAELLA Assessore	X	-
3	BORIANI MAURIZIO Assessore	X	-
	Totale n.	3	-

Partecipa alla riunione il Segretario dell'Unione, Dott. Francesco Lella ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 31 del vigente Statuto.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il sig. Ennio Prolo, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.U. n. 29 del 05/06/2015

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2015.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO:

- che l'art. 208, d.lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010, stabilisce che, a far data dal 13/08/2010 i proventi delle sanzioni annualmente sono suddivisi in due quote, in via previsionale, con specifica deliberazione della Giunta;
- che la prima quota, non inferiore al 50% dell'importo complessivo dei proventi, è ulteriormente suddivisa e destinata come segue:
 - in misura non inferiore a un quarto (ossia non inferiore al 12,5% del totale) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - in misura non inferiore a un quarto (ossia non inferiore al 12,5% del totale) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale;
 - il residuo ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale ovvero ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del C.d.S., acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale, potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;
- che la seconda quota, non superiore al 50% dell'importo complessivo, è disponibile da utilizzare per il finanziamento del Bilancio dell'Ente ma può, comunque, essere destinata alle finalità di cui sopra;
- che la Corte dei conti esclude dalla determinazione delle spese di personale da computare ai sensi della legge n. 296/2006 le spese per il personale stagionale a progetto finanziato con quote di proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di violazioni delle norme del Codice della Strada; viceversa, le somme destinate a misure di assistenza e previdenza previste dall'articolo 208, comma 4, lettera c), d.lgs. n. 285/1992, sono da considerarsi a tutti gli effetti nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto della riduzione programmatica della spesa di personale (delibera 37/2010 Corte dei Conti - sez. Piemonte);
- che appare rispondente al principio di prudenza, come evidenziato dalla Corte dei Conti (Sez.Reg. Controllo Lombardia, delibera n. 961/2010/par) procedere alla destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada solo dopo aver provveduto ad adeguata stima delle effettive riscossioni previste e non del mero accertamento;

PREMESSO, altresì, che l'art. 142 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, come introdotto dall'art. 25 della legge n. 120/2010, testualmente recita:

“12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore,

alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12- ter. Gli enti di cui al comma 12 – bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno , una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente , l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate al procuratore regionale della Corte dei Conti.

CONSIDERATO che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 art. 25, si applicano ai sensi comma 3 a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2;

ATTESO che dopo l'entrata in vigore della legge n. 120/2010 sia la Corte dei Conti Toscana che Lombardia – Sezioni Regionali di Controllo rispettivamente con la delibera della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti Toscana n. 104 del 15.09.2010 e la n. 961 del 13.10.2010 della Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti Lombardia – hanno affrontato il problema dell'applicazione di tale nuova normativa soffermandosi soprattutto sulle modalità di utilizzazione di quelle voci che più hanno a che vedere con la c.d. produttività del personale, dettando linee guida sulla modalità di quantificazione e imputazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada;

CONSIDERATO che da tali delibere emerge un principio di prudenza amministrativa nell'accertamento dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada che conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l'accertato e il riscosso con diverse possibili modalità contabili: la costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi medesimi rispetto all'importo annuo accertato operando in tal senso su un dato storico mediato, la costituzione di un vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero pari alla percentuale di mancato realizzo, l'accertamento delle sanzioni secondo il principio di cassa;

VISTO l'art. 40 – quarto comma – legge n. 120/2010 di modifica dell'art. 208 : “La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati”;

RICHIAMATO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RICHIAMATO l'art. 4 – ter del D.L. n. 16/2012 convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2015 in applicazione delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione al codice della strada;

DATO ATTO che per l'anno 2015 gli introiti di cui all'art. 142 - commi 12 bis del medesimo codice della strada sono previsti in € 5.000,00;

CONSIDERATO che per l'anno 2015 il gettito può essere ragionevolmente previsto in € 295.000,00 (al netto del fondo crediti dubbia esigibilità sarà € 175.000,00) per sanzioni amministrative di cui all'art. 208, c. 1, art 142 commi 12 bis ed € 10.000,00 sanzioni amministrative anni pregressi del C.d.s.;

RITENUTO pertanto di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo 285/1992, la somma di € 93.750,00 (pari al 50% dei proventi che si ritengono ragionevolmente da accertare, al netto del fondo svalutazione crediti, per le violazioni al decreto legislativo 285/2012 prevista nel bilancio preventivo);

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Unione Novarese 2000;

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PROPONE

1. Di stabilire che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada di cui al 4° comma dell'art. 208 del medesimo codice, saranno stanziati nel bilancio 2015 nell'importo presunto di € 295.000,00 e saranno destinate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, per il 50% alle finalità previste dal medesimo comma nelle misure indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che i proventi di cui all'art. 142 – commi 12 bis del nuovo Codice della Strada saranno stanziati nell'importo presunto di € 5.000,00 e nella misura del 50% saranno trasferiti all'ente gestore della strada mentre la quota rimanente pari a € 5.000,00 sarà destinata per il 50% alle finalità previste dal medesimo comma nelle misure indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici;
4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 u.c. D. Lgs. 267/2000.

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 29 del 05/06/2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 05/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Franca Volpi Spagnolini
Firmato

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

(art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 29 del 05/06/2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 05/06/2015

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Renato Zanellato
Firmato

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed i conseguenti pareri favorevoli rilasciati dai competenti responsabili di servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

SUCCESSIVAMENTE, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Ennio Prolo*

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Novarese 2000 per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 25/06/2015

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 25/06/2015

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to *Dott. Francesco Lella*
